



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al Responsabile del Servizio finanziario

E p.c.

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di Villasanta (MB)

Oggetto: Comune di Villasanta - art. 16 comma 26 del D.L. 13/08/2011, n. 138 conv. nella L. n. 148/2011 - spese di rappresentanza anno 2020 - archiviazione con rilievo.

Nel comunicare la disposta archiviazione in riferimento al controllo in oggetto, si invita il Comune ad una stretta osservanza dei principi che regolano la materia, con riferimento alla spesa "Acquisto n°6 libri "Quel ficcanaso di Zanardi" -Omaggio per eccellenze sportive in occasione della cerimonia del 19 gennaio 2020 c/o Teatro Astrolabio" pari a euro 90,00; "Acquisto mazzo di fiori Omaggio centenari" pari a euro 50,00.

Inoltre, come evidenziato nella **Deliberazione n. 19/2021/VSG** di questa Sezione, si ricorda che le spese di rappresentanza assolvono ad **una funzione rappresentativa dell'Ente** e, cioè, quelle che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente, soddisfano l'obiettivo esigenza dello stesso di manifestare se stesso, e le proprie attività, all'esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell'ente nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell'inerenza); nonché l'interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall'essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell'ufficialità).



CORTE DEI CONTI

La violazione di tali criteri comporta l'illegittimità della spesa sostenuta dall'ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza.

Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene.

Pur in mancanza di norme di legge che stabiliscono criteri e condizioni per la legittima effettuazione delle spese di rappresentanza, la giurisprudenza contabile ha enucleato i tratti distintivi delle stesse precisando che “ *esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il **prestigio dell'ente** verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali; non rivestono finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono*”.

Inoltre, dalla copiosa casistica giurisprudenziale in materia si ricava che non costituiscono spese di rappresentanza: gli atti di mera liberalità; le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale; l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale; gli omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti; le ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.) e le spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza”.

La Sezione si riserva di verificare quanto sopra nell'esame del prossimo rendiconto.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il magistrato istruttore
dott. ssa Giulia Ruperto



CORTE DEI CONTI